



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO

DEGLI

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 1

Principi

Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Sozzago, a favore dei propri residenti, tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Sozzago si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni.

Art. 2

Aree di intervento

Lo svolgimento della funzione socio-assistenziale del Comune è effettuato in modo associato con i comuni appartenenti al Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell'Ovest Ticino; a norma della Legge 30.07.2010, n.122, art.14, comma 29 il comune non può svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata.

Considerate le competenze del CISA Ovest Ticino, il Comune di Sozzago intende svolgere direttamente i seguenti interventi:

- interventi di sostegno economico;
- agevolazione tariffarie
- integrazioni rette
- esenzioni tributi comunali.

Per gli interventi di sostegno economico, di integrazione rette, di integrazione assistenza al minore, nonché per i contributi alla scuola materna convenzionata verrà stabilita, in sede di approvazione del Bilancio preventivo, l'importo massimo disponibile, separatamente per i singoli interventi.

Art. 3

Interventi di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.

L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative quali buoni pasto, buoni alimentari, concorso a spese per utenze economiche ecc.

L'assistenza economica è erogata previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti.

Possono fruire dell'assistenza economica i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche.

L'entità dei singoli contributi è stabilita dalla Giunta Comunale sulla base delle risorse stanziare in bilancio, del numero dei soggetti aventi diritto e della rilevanza delle circostanze contingenti.

Nel limite massimo di € 100,00 annui è possibile erogare contributi prescindendo dalla valutazione economica di soggetti in particolare disagio fisico e/o psicologico.

Art. 4

Agevolazioni tariffarie

Possono essere disposte agevolazioni tariffarie, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti, per i servizi erogati dal Comune per i quali è prevista la partecipazione al costo integrale o parziale dell'utente.

Art. 5

Esenzione tributi comunali

In casi di particolarmente grave disagio economico è possibile disporre, nei limiti concessi dalla legge, l'esonero dal pagamento dei tributi comunali.

Art. 6 **Integrazioni rette**

Possono essere disposte integrazioni delle rette per la frequenza alla scuola materna di Sozzago o ad asilo nido sito in altro comune.

Dette integrazioni, nel limite delle risorse di bilancio, saranno disposte in base alla situazione reddituale della famiglia del frequentante attestata dal modello ISEE e al costo sostenuto per la retta.

Art. 7 **Integrazione assistenza di sostegno al minore**

Previa richiesta dell'autorità scolastica competente e valutazione medica della diagnosi funzionale dello studente sarà possibile procedere all'erogazione di contributo di integrazione assistenza di sostegno al minore da erogarsi direttamente alla scuola materna (previa dimostrazione della spesa sostenuta) o al CISA Ovest Ticino per assistenza di sostegno effettuata presso la scuola primaria. Il contributo alla scuola materna sarà erogato solo se preventivamente all'assunzione della spesa verrà data comunicazione al Comune di Sozzago circa la problematica emersa e i presunti costi da sostenersi.

Art. 8 **Procedimento per l'accesso**

Ogni anno l'Amministrazione Comunale iscrive a bilancio la somma da destinare alle diverse forme di sussidi assistenziali che costituisce il tetto massimo delle contribuzioni erogabili e deve essere ripartita tra tutti i soggetti che avendone le condizioni ne facciano richiesta.

La Giunta Comunale sulla base delle risorse stanziare in bilancio e al numero dei soggetti aventi diritto, stabilisce l'entità dei contributi previsti dal presente regolamento.

La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta con allegata dichiarazione ISEE attestante la situazione economica della famiglia.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni informazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda.

La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Art. 9 **Istruttoria ed accoglimento**

Per gli interventi previsti negli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento la pratica verrà attivata immediatamente al ricevimento della domanda, da farsi in forma scritta con allegata dichiarazione ISEE per la valutazione della situazione reddituale della famiglia. Saranno ammesse anche domande in assenza di dichiarazione ISEE, fatto salvo l'obbligo della presentazione della suddetta dichiarazione entro il termine di 15 giorni e comunque prima dell'erogazione dell'intervento richiesto. Le domande pervenute saranno soggette a preventiva valutazione della situazione familiare da parte dell'Assistente Sociale del CISA Ovest Ticino.

Terminata l'istruttoria, la Giunta Comunale disporrà l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 del regolamento e l'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi di cui agli articoli 4 e 5.

Il diniego della concessione sarà comunicato all'interessato in forma scritta e motivata.

Gli interventi di cui all'articolo 6 del presente regolamento saranno, nei limiti delle risorse di bilancio, effettuati previa presentazione di domanda scritta da parte dei genitori degli alunni, corredata di dichiarazione ISEE e di ricevute di pagamento delle rette.

Non saranno erogati contributi direttamente alla Scuola Materna a compensazione di differenziazioni di quote di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio-economiche delle famiglie applicate in conformità alla vigente convenzione.

La Giunta Comunale, ammetterà a contributo, nei limiti delle risorse specificatamente destinate in bilancio, tutte le domande che presenteranno un ISEE inferiore ad € 12.000,00 per l'anno fiscale 2011, con adeguamento annuale in ragione dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie.

Le domande dovranno pervenire annualmente entro il 31 luglio di ogni anno con riferimento alle rette pagate nell'anno scolastico terminato al 30 giugno. Non saranno prese in considerazione domande relative a rette pagate per gli anni scolastici precedenti.

Nei limiti delle risorse a disposizione del bilancio, i contributi verranno erogati fra tutti gli ammessi, in maniera proporzionale alla spesa sostenuta per le rette.

Art. 10 **Ricorso**

Contro le decisioni adottate il cittadino può presentare ricorso al Sindaco entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione.

L'opposizione scritta dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame; entro trenta giorni si provvederà al riesame della pratica per decidere in merito.

Art. 11 **Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui gli uffici comunali vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza di competenza. I dati sono conservati con i criteri di riservatezza già definiti con atti interni e con specifico riferimento alle prescrizioni stabilite dal Garante per la privacy.

Art. 12 **Dichiarazione ISEE**

La dichiarazione ISEE già presentata per l'accesso a benefici previsti dal presente Regolamento o da altre norme quali l'assegno sociale per le famiglie ha valore per l'accesso ad ulteriori benefici previsti dal Regolamento, nella misura in cui i criteri di valutazione dell'ISEE sono omogenei. In questo caso il cittadino deve presentare unicamente domanda in carta semplice.

Il Comune si fa carico, con proprie risorse e stipulando idonee convenzioni, dell'onere derivante dalla elaborazione della dichiarazione ISEE resa dai cittadini residenti ai Centri di Assistenza Fiscale.

Art. 13 **Norme di rinvio**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali, regionali e statutarie in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il presente regolamento abroga ogni precedente documento comunale in materia.

Art. 14 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione consigliare di approvazione dello stesso.